



## **DETERMINAZIONE N. 236 DEL 29/05/2020**

### **Determinazione provvisoria delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2020.**

#### **Il Segretario Generale,**

- richiamato l'art. 67 c. 1 del detto CCNL, a mente del quale *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”*;
- preso atto che, ai sensi del punto precedente, l'unico importo consolidato è stato determinato in € 356.075,09, al netto delle risorse destinate, nel corso del 2017, al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari ad € 76.167,09;
- visto, altresì, l'art. 67 c. 2 del CCNL, che definisce le modalità di incremento stabile delle risorse determinate ai sensi del citato c. 1;
- considerato, in particolare, che, dette somme, sono pari ad € 38.458,81 e che, pertanto, le risorse stabili risultano, complessivamente, determinate in € 394.533,90;
- vista, in tal senso, la propria determinazione n. 35 del 22 gennaio scorso, con la quale sono state definite le risorse stabili nonché le risorse variabili che, per lettera contrattuale, devono essere necessariamente previste, all'interno del Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, quantificate in € 6.214,44, ai sensi dell'art. 67 c. 3, lettere d) ed e),
- visto, quindi, l'art. 67 c. 3 del CCNL 21/5/2018, che stabilisce che il Fondo continua ad essere alimentabile con importi variabili, di anno in anno;



- viste, in particolare:
  - ✓ la lettera a) del detto comma 3, a mente della quale, confluiscono, all'interno del Fondo, le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;
  - ✓ la citata lettera d), a mente della quale confluiscono, nel Fondo, gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
  - ✓ la citata lettera e), che consente di destinare, alle risorse variabili, gli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999;
  - ✓ la lettera h), che attribuisce la facoltà di destinare, al Fondo, le risorse stanziare dagli Enti ai sensi del comma 4;
  - ✓ la lettera i), in base alla quale, sono destinate, all'incremento del Fondo, le eventuali risorse stanziare ai sensi del comma 5, lettera b);
- vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28 maggio u.s., con la quale sono state impartite, alla dirigenza, le direttive per la quantificazione delle ulteriori risorse variabili da destinare ad incremento del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2020;
- considerato, in particolare, che, con la citata deliberazione n. 71/2020, la Giunta, oltre alle somme già previste dalla determinazione n. 35/2020, di cui sopra, ha disposto:
  - ex art. 67 c. 3 lettera a), l'incremento del Fondo di un importo di € 3.622,50, pari al 30% dei Ricavi (€ 12.075,00) accertati, ad oggi, attraverso il ricorso alle sponsorizzazioni;
  - ex art. 67 c. 4, l'incremento di un importo di € 23.175,31, corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
  - ex art. 67 c. 5 lettera b), l'incremento di € 254.453,00, quale importo da destinare *“alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”*;



- visto l'art. 68, c. 1 del CCNL 2016÷2018, che stabilisce la possibilità di rendere disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, importo quantificato in € 23.987,10;
- preso atto del parere positivo espresso dal Collegio dei revisori dei conti sulla costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2020, come approvato dalla Giunta camerale con la citata deliberazione n. 71 del 28 maggio scorso;
- vista la deliberazione del consiglio camerale n. 22 del 19 dicembre 2019, di approvazione del preventivo annuale 2020 e della relativa relazione;
- vista deliberazione della Giunta camerale n. 3 del 15 gennaio scorso, di ratifica della determinazione presidenziale d'urgenza n. 19 del 20 dicembre 2019, di approvazione del budget direzionale 2020;
- vista, altresì, la propria determinazione n. 557 del 20 dicembre 2019, con la quale sono state assegnate ai dirigenti le competenze in ordine all'utilizzo delle risorse del budget direzionale;
- visto l'art. 13 comma 1 del D.P.R. 254/2005, con il quale si affida la gestione del budget direzionale ai dirigenti, nell'ambito delle competenze previste dal regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- visto l'art. 13 comma 2 del D.P.R. 254/2005, che prevede che l'effettivo utilizzo del budget direzionale sia disposto con provvedimento dirigenziale;
- visto il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 17 del 13 dicembre 2012;
- visto lo Statuto Camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 29 del 20 dicembre 2018;
- richiamata la legge 29 dicembre 1993 n. 580;
- visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

#### **DETERMINA**

- a) di quantificare in € 394.533,90 le risorse stabili da destinare, nell'anno 2020, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- b) di quantificare provvisoriamente in € 311.452,35 le risorse variabili da destinare, nel 2020, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività;
- c) di determinare in € 33.039,24 l'importo da portare in riduzione del Fondo, in applicazione dell'art. 23, c. 2 del D.Lgs. 75/2017;



- d) di quantificare, pertanto, provvisoriamente, in € 672.947,01 le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2020, come da prospetto allegato sub a) alla presente determinazione, di cui forma parte integrante;
- e) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo camerale;
- f) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale  
*(Dott. Cesare Veneri)*

***Allegato:*** Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2020

<b>Fonte di finanziamento</b>	
<b>RISORSE STABILI</b>	
<b>CCNL 21.5.2018</b>	<b>Art. 67 c. 1</b>
	<p>A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.</p>
	356.075,09
	<b>Art. 67 c. 2 lett. a)</b>
	Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019
	9.484,80
	<b>Art. 67 c. 2 lett. b)</b>
	Rideterminazione PEO per incremento stipendio (fuori dal limite di cui all'art. 67 c. 7 - dichiarazione congiunta n. 5)
	12.619,49
	<b>Art. 67 c. 2 lett. c)</b>
	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità ed agli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità
	16.354,52
	<b>Art. 67 c. 2 lett. d)</b>
	Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 <sup>1</sup>
	-
	<b>Art. 67 c. 2 lett. e)</b>
	Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017
	-
	<b>Art. 67 c. 2 lett. f)</b>
	Importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito
	Applicabile solo alle Regioni
	<b>Art. 67 c. 2 lett. g)</b>
	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate
	<b>Art. 67 c. 2 lett. h)</b>
	Risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).
	-
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	
	<b>394.533,90</b>

<b>RISORSE VARIABILI</b>	
<b>CCNL 21.5.2018</b>	<b>Art. 67 c. 3 lett. a)</b>
	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - contratti di sponsorizzazione
	3.622,50
	<b>Art. 67 c. 3 lett. b)</b>
	Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
	-
	<b>Art. 67 c. 3 lett. c)</b>
	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge
	-
	<b>Art. 67 c. 3 lett. d)</b>
	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio
	959,73
	<b>Art. 67 c. 3 lett. e)</b>
	Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo
	5.254,71
	<b>Art. 67 c. 3 lett. f)</b>
	Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati
	-
	<b>Art. 67 c. 3 lett. g)</b>
	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi
	-
	<b>Art. 67 c. 3 lett. h)</b>
	Un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4
	vedi
	<b>Art. 67 c. 3 lett. i)</b>
	Un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b)
	vedi
	<b>Art. 67 c. 3 lett. j)</b>
	Importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi
	-
	<b>Art. 67 c. 3 lett. k)</b>
	Integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies
	-
	<b>Art. 67 c. 4</b>
	1,2% del M.S. 1997 = 1,2% * Lit. 3.739.471.429 (€ 1.931.275,82)
	23.175,31
	<b>Art. 67 c. 5, lettera b)</b>
	Risorse correlate al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione
	254.453,00
	<b>Art. 15 c. 7</b>
	Ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate a seguito di decurtazione di pari importo delle risorse destinate, nel 2018, al pagamento delle indennità di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative
	-
	<b>Art. 68 c. 1</b>
	Risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile
	23.987,10
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	
<b>311.452,35</b>	
<b>TOTALE FONDO</b>	
<b>705.986,25</b>	
Fondo al netto importi fuori dal limite (per confronto con anno 2016)	
654.640,15	
Fondo 2016	
621.600,91	
Decurtazioni	
33.039,24	
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	
<b>672.947,01</b>	